



**COMUNE DI SALGAREDA**  
PROVINCIA DI TREVISO

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Adunanza Straordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica**

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO AREA GOLENALE DENOMINATA "PARCO FLUVIALE CHIESAVECCHIA".

L'anno **duemilaundici**, addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presenti/Assenti	
1.	MESSINA VITO	Presente	
2.	FAVARETTO ANDREA	Presente	
3.	BERTOCCO GUERRINO	Presente	
4.	AGNOLON RENATO	Presente	
5.	CROCE ANTONELLO	Presente	
6.	CAPPELLAZZO ALESSANDRO	Presente	
7.	ARTUSO MANUEL	Presente	
8.	POLINEDRIO CARMELA	Presente	
9.	PEZZUTTO MAURIZIO	Presente	
10.	BORSOI MARIA DOLOS	Presente	
11.	SARTOR MARIO	Presente	
12.	SARTORI MORENO	Presente	
13.	MINUZZO ALEX	Presente	
14.	COIRO MICHELE	Presente	
15.	DAL BIANCO CHIARA	Assente	
16.	STORTO PARO LORENZA	Presente	
17.	ZANCHETTA DAVIDE	Presente	
		Presenti 16	Assenti 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PARISI VINCENZO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MESSINA VITO, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AREA GOLENALE DENOMINATA "PARCO FLUVIALE CHIESAVECCHIA".

Introduce l'argomento il Sindaco evidenziando la necessità di adottare uno specifico Regolamento per disciplinare l'utilizzo dell'area golenale di Chiesavecchia.

Cons. Storto: chiede se possono essere incrementate le sanzioni previste nel Regolamento.

Cons. Bertocco: ritiene congrue le sanzioni previste anche perché la sanzione massima prevista è di mille euro.

Ass. Favaretto: propone di mantenere le sanzioni previste nello schema di Regolamento e valutare sulla base dell'attività di vigilanza da attuare se vi è necessità, sulla base di quanto viene riscontrato, di incrementare le sanzioni.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi anzi riportati;

#### PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale della Regione Veneto n. 8411 del 06.06.2003 è stato approvato il disciplinare sottoscritto dal Comune di Salgareda, in data 17.04.2003 rep.n. 1478, per la concessione di un'area demaniale, di mq. 2.752, ad uso parco fluviale, sulla sponda sinistra del Fiume Piave, in località Chiesavecchia;
- che l'art. 1 del succitato Decreto stabilisce che l'occupazione dell'area demaniale è concessa ad uso parco fluviale con spazio ricreativo al fine del recupero e della salvaguardia ambientale, da destinare ad uso pubblico;

RITENUTO di disciplinare l'utilizzazione dell'area golenale al fine della salvaguardia ambientale della stessa mediante apposito regolamento;

VISTO l'allegato schema di "Regolamento area golenale Parco Fluviale Chiesavecchia" predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e ritenuto lo stesso aderente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO di adottare il succitato Regolamento;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n.16 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il "Regolamento area golenale Parco Fluviale Chiesavecchia" che si compone di n. 7 articoli e da n. 1 allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di rito a tergo riportati.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.TO MESSINA VITO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO PARISI VINCENZO

---

**PARERI E VISTI**

- in ordine alla regolarità tecnico-procedurale - parere FAVOREVOLE  
li', 22/07/2011

Il Responsabile del Servizio  
F.TO DE PICCOLI WALTER

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

- 4 AGO 2011

CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il ..... e vi rimarrà per 15 gg.  
consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO PARISI VINCENZO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO PARISI VINCENZO

---

**Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo**

- 4 AGO 2011

li, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PARISI VINCENZO



COMUNE DI SALGAREDA

**AREA GOLENALE**

**“PARCO FLUVIALE DI  
CHIESAVECCHIA”**

***REGOLAMENTO***

Salgareda, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Walter DE PICCOLI)

IL SINDACO  
(Dr. Vito MESSINA)

## **TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **ART. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto l'utilizzo e la salvaguardia dell'area golenale concessa al Comune di Salgareda con Decreto n. 8411 del 06.06.2003, denominata "Parco Fluviale di Chiesavecchia" e ubicata sulla sponda sinistra del Fiume Piave in località Chiesavecchia, della superficie di mq. 2.752.

### **ART. 2 Divieti**

Nell'ambito dell'area, come definita all'art. 1, è vietato:

- lo svolgimento di attività di fuoristrada con auto, moto e veicoli a motore in genere;
- lo sfruttamento di prodotti erbosi vegetanti;
- l'estrazione di materiale litoide;
- il taglio di essenze arboree ed arbustive;
- l'abbandono di rifiuti;
- l'accensione di fuochi;
- il pascolo;
- la sosta ai nomadi;
- in particolare si prevede a carico degli utilizzatori dell'area il divieto di abbandono e/o deposito nei cestini dei rifiuti di residui di cibo, stoviglie usate, ecc. ed in genere di tutti i residui da picnic;

## **TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE E ACCESSO ALL'AREA**

### **ART. 3 Attività consentite**

L'accesso e l'utilizzazione dell'area golenale, come definita all'art. 1, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

E' altresì consentito:

- l'accesso con veicoli a motore limitatamente alle operazioni di carico e scarico di materiali;
- l'accesso ed il transito con mezzi ciclabili;
- l'attività di pesca nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- la raccolta di legname giacente al suolo;

#### **ART. 4**

#### **Strada di accesso e area di sosta**

La strada esistente costituita da fondo in materiale arido e l'area di sosta non dovranno subire danneggiamenti da parte degli utilizzatori che ne usufruiscono.

### **TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI**

#### **ART. 5**

#### **Attività di vigilanza**

L'attività di vigilanza è esercitata dal servizio di Polizia Locale, nonché dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie Ambientali Provinciali e dalle altre forze di Polizia.

#### **ART. 6**

#### **Sanzioni**

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 sono previste sanzioni pecuniarie da € 100,00 a € 1.000,00.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 7**

L'area golenale è individuata da apposita segnaletica verticale.

#### **ALLEGATI:**

- Cartografia dell'area

PASSO VECCHIO

13.83

9.5

10.2

PIAVE

13.81

8.5

8.2

8.4

8.36

8.9

8.9

8.4

8.80

8.9

9.22

4.9

4.40

13.21

CHIESA  
VECCHIA

8.49

5.4

13.79

11.17

0.4

9.7

OSTA

2.0

9.2

9.7

0.8

